

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Alessandro Leproux..... Membro designato dalla Banca d'Italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio..... Membro designato dalla Banca d'Italia Prof. Avv. Gustavo Olivieri..... designato Membro dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in sia parte cliente un professionista/imprenditore [Estensore] Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi..... Membro da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura Confartigianato

nella seduta del 19.11.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

La società ricorrente lamenta la violazione dei canoni di correttezza e buona fede e della diligenza professionale da parte dell'Intermediario resistente in fase di trattative.

In particolare, la società ricorrente segnala di essere stata contattata per la stipula di un mutuo a condizioni, particolarmente vantaggiose, rivenienti da una convenzione tra l'Intermediario resistente e la Banca erogante.

Tuttavia, la ricorrente lamenta che, in occasione della stipula del mutuo (in data 7 aprile 2010), venivano applicate commissioni per istruttoria e commissioni consortili più svantaggiose di quelle prospettate dalla resistente in fase precontrattuale.



Il prestito suddetto (per la somma complessiva di euro 300.000) è finalizzato (come risulta dal contratto), per una parte, ad "aumento capitale" (euro 85.000) e, per la restante parte, a "nuovi investimenti in impianti, macchine o attrezzature" (secondo quanto asserito dal ricorrente nel ricorso).

Dal Foglio informativo consultabile sul sito della banca, in effetti, si legge che il "prestito partecipativo" è "un finanziamento destinato a sostenere necessità connesse alla realizzazione di programmi specifici di investimento o di ristrutturazione finanziaria al quale è abbinato un processo di graduale ricapitalizzazione aziendale. Tale processo viene realizzato attraverso il reintegro, da parte dei soci che sottoscriveranno un futuro aumento di capitale di importo pari al finanziamento accordato, delle somme pagate dalla società per il rimborso rateale del capitale finanziato". Nella convenzione si chiarisce, inoltre, che "il prestito partecipativo consente, infatti, alla società finanziata di realizzare un graduale aumento di capitale, senza ricorrere all'ingresso di nuovi soci e quindi senza diminuire la propria autonomia gestionale".

Diritto

Ai fini del decidere assume rilievo determinante la circostanza che lo statuto della società ricorrente comprende nell'oggetto sociale, fra l'altro, l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia per la concessione di finanziamenti in qualsiasi forma.

Inoltre, al momento della stipula del contratto di finanziamento con la banca resistente e della presentazione del ricorso, la ricorrente risultava iscritta nell'Albo dei mediatori creditizi.

Muovendo da tali premesse in fatto, occorre allora verificare preliminarmente se la ricorrente sia legittimata a ricorrere all'ABF in qualità di cliente, ovvero se difetti di tale requisito alla luce della normativa vigente in materia.



A tal fine, il Collegio ritiene in primo luogo opportuno precisare che la legittimazione attiva deve sussistere (e dev'essere valutata) al momento di presentazione del ricorso.

Ciò posto, la Delibera CICR 29.7.2008 n. 275 (art. 1) e le Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.09 (Sez. I, Par. 3.) sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari che regolano l'attività di questo Collegio espressamente prescrivono che "non rientrano nella definizione di cliente i soggetti che svolgono in via professionale attività nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento".

Tra i soggetti che operano professionalmente nell'ambito dei mercati bancari e finanziari figurano anche i mediatori creditizi. Rientra in questa categoria, ai sensi dell' art. 128-sexies t.u.b., "il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma".

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.

Da quanto precede emerge, dunque, che il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile in quanto proposto da soggetto qualificabile come operatore professionale nel settore bancario all'epoca di presentazione del ricorso e come tale non legittimato ad adire l'ABF.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da GIUSEPPE MARZIALE